

*Noleggio Camper
per le province di Reggio Emilia e Parma*

*"Carlo Camper" di CARLO MUSI
a Ciano d'Enza di Canossa RE*

Condizioni di noleggio

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

1 - Oggetto del contratto

1.1 Il presente contratto ha come oggetto il noleggio di autoveicoli destinati al trasporto ed al soggiorno di persone. Il noleggiatore dichiara e garantisce che i mezzi concessi in noleggio posseggono le certificazioni di omologazione rilasciate dalle competenti autorità, e che sono in regola con le relative normative sia nazionali che internazionali.

Essi sono inoltre assicurati con primaria compagnia, a copertura dei seguenti rischi:

- responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione;
- furto e incendio;
- kasko con franchigia di 1000 euro.

2 - Obblighi del noleggiante e divieti, custodia, utilizzo e restituzione dell'autoveicolo

2.1 - Con la consegna dell'autoveicolo il noleggiante è costituito custode dello stesso fino al momento della sua restituzione al noleggiatore.

Per tutto il tempo in cui lo avrà in custodia, sul noleggiante graverà l'obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, e di impedire che lo stesso possa andare in tutto o in parte distrutto, danneggiato o perduto per qualsiasi ragione. Il noleggiante risponderà nei confronti del noleggiatore dei danni, da chiunque cagionati ed occorsi per qualsiasi motivo, anche non dovuti a fatti o a colpa del noleggiante dell'autoveicolo.

2.2 - E' fatto obbligo al noleggiante di utilizzare l'autoveicolo esclusivamente per il fine a cui il bene è destinato e, dunque, per il trasporto di persone e/o cose, nonché per la sosta ed il soggiorno nelle aree appositamente attrezzate. E' fatto obbligo al noleggiante di vigilare affinché il numero delle persone trasportate ovvero ospitate all'interno del veicolo non ecceda quello massimo consentito dalla legge e dal modello di veicolo preso a noleggio ed indicato nel relativo libretto di circolazione. E' fatto obbligo al noleggiante vigilare affinché l'autoveicolo non venga utilizzato in maniera tale che possa costituire pericolo o nuocere a persone o cose.

2.3 - E' fatto obbligo al noleggiante, in qualunque paese si trovi, di rispettare rigorosamente le normative sulla circolazione stradale, e di vigilare affinché chiunque conduca il veicolo rispetti rigorosamente tali normative. In particolare, è fatto espresso obbligo al noleggiante di impedire la guida del veicolo preso a noleggio a quei soggetti che, pur specificatamente indicati ai sensi delle seguenti lettere b) ed e), si trovano per qualsiasi motivo ed anche temporaneamente in condizioni tali da non consentire la sicurezza della circolazione. Delle sanzioni per eventuali violazioni di qualsiasi natura il noleggiante risponderà direttamente nei confronti del noleggiatore. Quest'ultimo avrà perciò diritto di ripetere direttamente nei confronti del sottoscrittore del contratto le somme che eventualmente sarà tenuto a versare a titolo di sanzioni all'ente accertatore o ai soggetti da questo delegati della riscossione, oltre ad interessi, anche sanzioni che saranno comunicate successivamente al periodo del noleggio.

2.4 - E' fatto espresso divieto al noleggiante: a) di concedere in subnoleggio ovvero in comodato a terzi anche in via temporanea il veicolo preso a noleggio senza il preventivo consenso scritto del noleggiante; b) di consentire il soggiorno all'interno del veicolo preso a noleggio a soggetti non dichiarati all'atto della conclusione del contratto come suoi utilizzatori ed occupanti; c) di utilizzare il veicolo preso a noleggio per fini non indicati nel contratto ed in ogni caso per l'esercizio di attività commerciale di qualsiasi tipo; d) di lasciare incustodito il veicolo preso a noleggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate e destinate a sosta ovvero in località remote ed isolate, nonché di utilizzarlo come traino di altri veicoli o rimorchi di qualunque genere; e) di consentire la guida del veicolo preso a noleggio a soggetti diversi da quelli specificatamente indicati alla precedente lettera b e/o a persone che siano già incorse in rifiuti di stipula o annullamenti di precedenti polizze R.C. Auto.

2.5 - Ai fini di cui alla precedente lettera e) il noleggiante dichiara sotto la propria personale responsabilità che i soggetti indicati al momento della stipula come legittimati alla conduzione del veicolo preso a noleggio sono in possesso di regolare patente abilitante la guida dell'automezzo e che gli stessi non sono mai incorsi in rifiuti di stipula o annullamenti di precedenti polizze R.C. Auto.

2.6 - E' fatto obbligo al noleggiante di restituire al noleggiatore il veicolo nel medesimo stato in cui l'ha ricevuto con gli accessori presenti al momento della consegna e con i depositi delle acque di scarico debitamente vuotati.

2.7 - La violazione da parte del noleggiante degli obblighi di custodia di utilizzo e di riconsegna, nonché dei divieti specificati nel presente articolo, comporta l'immediato diritto del noleggiatore di trattenere la cauzione versata dal noleggiante, in parziale od integrale risarcimento del danno che dovesse aver subito, salvo in ogni caso il diritto del noleggiatore di agire direttamente nei confronti del noleggiante ovvero, anche cumulativamente, del terzo responsabile in solido, per la refusione del maggior danno, anche per furto, agenti atmosferici, grandine, etc.

2.8 - Del rispetto degli obblighi e dei divieti di cui al presente articolo sono solidamente obbligati tutti i soggetti indicati, all'atto della stipula del contratto, quali utilizzatori ed occupanti il veicolo. Parimenti, tali soggetti sono solidalmente responsabili unitamente al noleggiante ed agli eventuali trasgressori delle relative trasgressioni.

2.9 - Nel caso in cui il veicolo preso a noleggio venga a qualsiasi titolo consegnato dal noleggiante a terze persone non autorizzate, venga dato in sub noleggio o comodato anche temporaneo, venga utilizzato per scopi differenti da quelli previsti nel contratto, venga condotto da soggetti non legittimati o sprovvisti di patente di guida ovvero non specificatamente indicati al momento della stipula del contratto ovvero ancora in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione in tal senso anche orale o telefonica da parte del noleggiatore. Qualora il noleggiatore dichiari di avvalersi dell'effetto solutorio del contratto, è fatto obbligo del noleggiante di riconsegnare al noleggiatore immediatamente e comunque non oltre le 24 ore successive il veicolo preso a noleggio. In tali ipotesi il noleggiante non avrà alcun diritto alla restituzione degli importi versati a titolo corrispettivo, neppure in proporzione alla quota corrispondente al periodo di noleggio non dovuto dipendendo la risoluzione del contratto da proprio inadempimento inescusabile. Se a seguito di tali abusi dovessero derivare danni al noleggiante, agli utilizzatori ovvero a terze persone, il noleggiatore non potrà essere chiamato a risponderne per nessuna ragione, dovendosi considerare avvenuta la consegna e la conduzione del veicolo contro la propria espressa volontà. Ove il noleggiatore venisse a conoscenza di eventuali ipotesi di pregiudizio anche potenziale al noleggiante, agli utilizzatori ovvero a terze persone in conseguenza di tali abusi, egli potrà sospendere la restituzione della cauzione versata dal noleggiante, fino a quando non sarà stata appurata l'entità del danno ed individuato il soggetto tenuto al risarcimento. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di rivalsa, sia nei

diretti confronti del noleggiante che dell'effettivo trasgressore, che rimangono obbligati solidalmente per le somme che il noleggiatore fosse chiamato a pagare.

3 - Conclusione del contratto, condizioni del pagamento, recesso e rinuncia

3.1 - Il noleggiatore non ha alcun obbligo di confermare la prenotazione che gli venga inoltrata dal potenziale noleggiante. In particolare, il noleggiatore potrà rifiutarsi di confermare la prenotazione, ovvero recedere giustificatamente dal contratto già concluso in ogni momento, nel caso in cui il potenziale noleggiante, ovvero i soggetti indicati quali possibili conduttori del veicolo, per le proprie condizioni, qualità e per ogni altra circostanza, anche sopravvenuta, non assicurino il rispetto degli obblighi di custodia e di utilizzo nonché dei divieti specificatamente previsti nel presente contratto.

3.2 - Contestualmente alla conferma della prenotazione e comunque non più tardi di 5 giorni dalla conferma, il noleggiante sarà tenuto a versare a titolo di inizio di pagamento una somma pari al 40% del complessivo corrispettivo pattuito per l'intero noleggio. Il saldo del corrispettivo dovrà avvenire anteriormente all'inizio del noleggio o contestualmente al ritiro presso il noleggiatore del veicolo preso a noleggio. E' diritto del noleggiatore, in caso di mancato integrale pagamento del corrispettivo da parte del noleggiante di non dare esecuzione al contratto.

3.3 - L'ammontare del corrispettivo per il noleggio viene quantificato sia in base alla tariffa in vigore al momento della conclusione del contratto che su base chilometrica. Laddove, al momento della restituzione del veicolo preso a noleggio, venisse riscontrata un'eccedenza chilometrica superiore al 5% rispetto al calcolo originariamente concordato, il noleggiatore avrà diritto a trattenere dall'importo versato a titolo di cauzione una maggiorazione corrispondente al maggior numero di km percorsi, secondo il sistema di conversione utilizzato ai fini della determinazione del corrispettivo. Eventuali difetti nel numero di km percorsi rispetto a quelli preventivati non danno invece diritto di ripetizione in favore del noleggiante. La prenotazione può essere revocata dal potenziale noleggiante, anche senza giustificato motivo, anteriormente alla conferma da parte del noleggiatore.

3.4 - Il noleggiante è libero di recedere dal contratto, e quindi anche posteriormente alla conferma della prenotazione da parte del noleggiatore, nel termine di almeno 30 giorni prima dell'inizio del noleggio senza che ciò comporti applicazioni di sanzioni o penali: in tale caso perciò il noleggiante avrà diritto all'integrale restituzione di quanto versato a titolo anticipatorio di pagamento.

Ove il recesso del noleggiante avvenga invece in un termine compreso tra i 30 ed i 15 giorni prima dell'inizio del noleggio, il noleggiatore potrà trattenere metà dell'importo pari al 40% dell'intero noleggio, se già versato, oppure, se non ancora versato, pretenderne comunque la corresponsione.

Ove il recesso del noleggiante intervenga in un termine inferiore ai 15 giorni dall'inizio del noleggio, il noleggiatore potrà trattenere integralmente l'importo pari al 40% dell'intero noleggio, se già versato, oppure, se non ancora versato, pretenderne comunque la corresponsione.

3.5. - Nessun diritto risarcitorio, potrà vantare il noleggiante laddove il noleggiatore, per giustificato motivo, non possa dare esecuzione al contratto ovvero receda in qualsiasi momento dello stesso, o potendo in tali casi vantare in via esclusiva il solo diritto alla restituzione delle somme (se versate) pari all'anticipo del pagamento ed alla cauzione (vedi guasti improvvisi, meccanici, strutturali, ecc.).

4 - Inizio e termine del contratto

4.1 - Le date di inizio e termine del noleggio sono tassativamente quelle specificate nel contratto. La durata del contratto è immodificabile salvo solo che, su richiesta del noleggiante da trasmettere al noleggiatore almeno 5 giorni prima della scadenza, il noleggiatore consenta ad una sua proroga; in tal caso, sia la richiesta che l'accettazione saranno efficaci solo se trasmesse a mezzo telegramma.

In tale ipotesi il corrispettivo dovuto dal noleggiatore sarà corrispondentemente aumentato con riferimento ai maggiori giorni di utilizzo del veicolo, sia sulla base della tariffa giornaliera in vigore al momento della proroga che su base chilometrica. Il maggiore corrispettivo potrà essere direttamente trattenuto dal noleggiatore dalla cauzione versata dal noleggiante, se capiente; altrimenti dovrà essere versata dal noleggiante al più tardi al momento della restituzione del veicolo.

4.2. - La consegna del veicolo al noleggiante e la sua restituzione al noleggiatore dovranno avvenire presso la sede del noleggiatore e negli orari d'ufficio. Il noleggiante non ha diritto a nessun rimborso nell'ipotesi in cui dovesse, per qualsiasi ragione, ritardare l'inizio del noleggio ovvero anticipare la restituzione dell'automezzo noleggiato.

Il noleggiante, inoltre, sarà tenuto a versare a titolo di penale un importo pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista in contratto per la restituzione del veicolo. In tal caso il noleggiatore potrà direttamente trattenere gli importi dovuti a titolo di penale per il ritardo da quanto versato dal noleggiante a titolo di cauzione.

4.3. Il noleggiatore si riserva la facoltà di procrastinare l'inizio del noleggio ove ciò dipenda dalla necessità di porre rimedio a guasti meccanici del veicolo concesso a noleggio ovvero da altre cause di forza maggiore, e dovrà darne tempestivo avviso al noleggiante. Ove il ritardo ecceda le 72 ore è facoltà del noleggiante recedere dal contratto con diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo e/o cauzione. In caso di ritardi inferiori alle 72 ore ovvero quando il noleggiante, pur legittimato, non eserciti la facoltà di cui al comma che precede, il corrispettivo dovuto dal noleggiatore sarà corrispondentemente ridotto della quota proporzionale al periodo di noleggio non goduto.

5 - Cauzione

5.1 - La consegna dell'automezzo al noleggiante e l'inizio del noleggio sono condizionati alla prestazione da parte di questi di idonea cauzione.

L'importo della cauzione verrà via via determinato a seconda del modello del veicolo oggetto del contratto, dei giorni di durata del noleggio, delle distanze che il noleggiante ha dichiarato di avere intenzione di percorrere e di ogni altra circostanza quale, ad esempio, la destinazione del viaggio ed i paesi esteri e/o le regioni italiane attraversate.

A tali fini il noleggiante si impegna, all'atto della stipula del contratto, a dare al noleggiatore tutte le informazioni da questi richieste e ne garantisce, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità.

Fino a quando il noleggiante non versi la cauzione nella misura specificata, è diritto del noleggiatore di non dare esecuzione al contratto.

5.2- la funzione della cauzione è quella di costituire una garanzia in favore del noleggiatore per eventuali danni al veicolo e spese di ripristino, pulizia, eventuale recupero del mezzo, risarcimenti conseguenti alla violazione degli

obblighi di custodia, di utilizzo, di riconsegna e dei divieti specificati all'art.1, eccessi chilometrici di cui all'art.3, maggiorazioni di corrispettivo per proroga del termine di restituzione o penale per ritardata restituzione del veicolo ai sensi dell'art.4 nonché per le spese di cui all'art.6 (anche danni per agenti atmosferici, furto veicolo, ecc.).

5.3 - La restituzione della cauzione potrà avvenire solo al momento della riconsegna del veicolo e comunque non più tardi di trenta giorni da essa, previa opportune verifiche da parte del noleggiatore anche sullo stato di conservazione e manutenzione dell'automezzo. E' fatto ovviamente salvo il diritto del noleggiatore di sospendere la restituzione della cauzione o trattenerla integralmente o parzialmente se a ciò legittimato dalla legge o dalle disposizioni particolari specificatamente previste nel presente contratto.

5.4 - Se, al momento della riconsegna, ovvero nei trenta giorni successivi, dandone in tal secondo caso comunicazione al noleggiante, il noleggiatore dovesse riscontrare che il veicolo risulti essere danneggiato ovvero risultino mancare alcuni degli accessori in dotazione oppure siano necessarie spese di ripristino, pulizia, ecc., egli potrà trattenere dalla cauzione le somme necessarie per far fronte alle riparazioni o reintegrazioni del caso, qualunque sia stata la causa del danno, anche se esso sia dipeso, a titolo di esempio, da terzi, furto, incendio, scasso, atti vandalici, cause di forza maggiore, caso fortuito, agenti atmosferici, ecc. Fino a quando la determinazione del danno sarà divenuta certa, liquida ed esigibile, il noleggiatore potrà sospendere la restituzione dell'intero importo versato a titolo di cauzione; posteriormente sarà tenuto a restituire soltanto l'eventuale eccedenza.

Ove quanto versato a titolo di cauzione sia insufficiente a risarcire il danno, il noleggiatore avrà diritto di richiedere al noleggiante la corresponsione degli importi necessari eccedenti la cauzione, ed a tal fine il noleggiante rinuncia fin d'ora ad eccepire al noleggiatore qualunque circostanza, sia riguardante l'ammontare del risarcimento dovuto che la sussistenza della propria responsabilità.

5.5 - Laddove il veicolo concesso a noleggio fosse coinvolto in un incidente di qualsiasi tipo, l'importo versato a titolo di cauzione potrà essere trattenuto dal noleggiatore fino a quando le parti coinvolte non abbiano proceduto a determinare definitivamente - anche in via transattiva ed eventualmente attraverso le compagnie assicurative che garantiscono il risarcimento del danno, ovvero attraverso il Giudice competente - le

rispettive responsabilità. Il noleggiatore può in ogni caso opporre al noleggiante le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre agli eventuali terzi responsabili, e gli accordi ed accertamenti intercorsi tra le parti, anche per effetto di una pronuncia giurisdizionale, non avranno efficacia nei confronti del noleggiatore che non vi abbia partecipato o che non abbia partecipato al relativo giudizio.

6-Responsabilità del noleggiatore

6.1 - Il noleggiatore non risponde a nessun titolo dei danni che subiscano le persone o le cose trasportate per eventi occorsi posteriormente alla consegna dell'automezzo al noleggiante.

Parimenti il noleggiatore non è tenuto a risarcire al noleggiante il pregiudizio che quest'ultimo subisca a seguito di guasti, impossibilità di utilizzo del mezzo, interruzione o ritardi del viaggio, scioperi, calamità naturali e quant'altro. Il noleggiatore non risponde di eventuali danni dipendenti da disguidi e/o da ritardi anche causati dal proprio personale dipendente e/o da qualsiasi altro evento verificatosi anteriormente alla consegna del veicolo che ne renda parzialmente o totalmente impossibile l'utilizzo o che ne procrastini la consegna al noleggiante, salvo solo quanto previsto all'art.4.3.

Il noleggiatore, inoltre, non risponde di eventuali sinistri che coinvolgano il veicolo e lo rendano perciò inutilizzabile ovvero inidoneo all'uso; in tale ultimo caso, anche laddove l'evento impedisca totalmente o parzialmente l'esecuzione del noleggio per il tempo previsto, il noleggiatore non è tenuto a restituire al noleggiante neppure parzialmente quanto da questi versato a titolo di corrispettivo per il noleggio.

6.2 - Nel caso in cui per qualsiasi ragione il noleggiante si trovasse nell'impossibilità di utilizzare il veicolo concesso a noleggio, questi è tenuto a dare avviso del fatto al noleggiatore immediatamente e comunque non oltre le 24 ore successive, al fine di consentirgli la verifica dei motivi di tale impossibilità ovvero il recupero del mezzo.

In tutti i casi in cui l'impossibilità di utilizzo non dipenda da fatto del noleggiatore, le spese relative al recupero saranno integralmente addebitate al noleggiante, con facoltà del noleggiatore di trattenerle direttamente dalla cauzione versata.

6.3 - Nella sola ipotesi in cui il veicolo concesso a noleggio non possa essere utilizzato a causa dell'omessa o erronea manutenzione imputabile al noleggiatore, il noleggiante potrà essere tenuto, a titolo risarcitorio, a restituire al noleggiante esclusivamente le somme che questi abbia anticipato per le riparazioni, per il trasporto e/o il rimorchio del veicolo, per il rientro presso la propria residenza, solo dietro presentazione di regolare fattura direttamente intestata a:

CM Bilance di Musi Carlo
P.I.02073780351
C.F MSUCRL81B02H223P
Via Meuccio Ruini 9
42026 Canossa RE.

Inoltre, verrà restituita al noleggiante quella parte di corrispettivo da questi pagata proporzionata al periodo di noleggio non goduto. Non sarà invece dovuto alcun risarcimento al noleggiante per danni indiretti ed, in particolare, per il danno da vacanza rovinata, o a casi di vitto e alloggio sostenuti, o in caso di furto di cose all'interno del veicolo. In ogni caso, è fatto espresso obbligo al noleggiante di comunicare tempestivamente, e comunque anteriormente l'intervento di terzi sul veicolo, l'impossibilità di utilizzo a qualunque causa dovuta; l'omissione di tale comunicazione ovvero il suo inoltro posteriormente alla riparazione comportano la perdita in capo al noleggiante di qualsiasi diritto restitutorio e/o risarcitorio.

Le riparazioni che comportino spese superiori all'importo di € 50,00 dovranno preventivamente essere autorizzate dal noleggiatore, pena la perdita del diritto al rimborso ovvero il diritto del noleggiatore a ripetere il relativo costo dal noleggiante, anche trattenendo direttamente da quanto versato da quest'ultimo a titolo di cauzione.

7-Obbligo di comunicare il tragitto e spese a carico del noleggiante

7.1 - E'fatto obbligo al noleggiante, anche al fine di determinare in concreto la cauzione da prestare ed agli effetti di cui all'art.5, di comunicare al noleggiatore al momento della conclusione del contratto, ancorché in linea di massima, il tragitto che intende percorrere. Il noleggiatore può recedere dal contratto ove il noleggiante intenda visitare, intrattenersi o attraversare paesi in stato di guerra, ovvero località ove si siano verificate sommosse, siano scoppiate epidemie o colpiti da calamità naturali, ovvero comunque che non offrano idonee garanzie alla integrità del veicolo

concesso in noleggio. In caso contrario il noleggiatore autorizza il noleggiante a condurre il veicolo all'estero e nei paesi indicati dal noleggiante in regime di temporanea esportazione.

7.2 - Il mancato rispetto da parte del noleggiante dell'itinerario comunicato al noleggiatore comporta la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa comunicazione in tal senso, anche orale o telefonica, da parte del noleggiatore.

Qualora il noleggiatore dichiari di avvalersi dell'effetto solutorio del contratto, è fatto obbligo al noleggiante di riconsegnare al noleggiatore immediatamente e comunque non oltre le 24 ore successive il veicolo preso a noleggio. In tale ipotesi il noleggiante non avrà alcun diritto alla restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo, neppure in proporzione alla quota corrispondente al periodo di noleggio non goduto, dipendendo la risoluzione del contratto da proprio inadempimento inescusabile.

7.3 - Sono ad esclusivo carico del noleggiante tutte le spese relative a pedaggi,ottenimento di visti e/o autorizzazioni se ed in quanto necessari per l'attraversamento di frontiere tra stati, importazione ed esportazione, anche temporanea, delle cose trasportate sul veicolo concesso il noleggio, ivi compresa l'attrezzatura in dotazione.

8-Modifiche del contratto

8.1 - Ogni modifica al presente contratto sarà valida, efficace e vincolante tra le parti solamente se apportata per iscritto.

9-Foro competente.

9.1 - Per qualsiasi controversia che dovesse nascere in relazione all'interpretazione, esecuzione ed efficacia del presente contratto, nessuna esclusa, è competente il solo Tribunale di Reggio Emilia, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro alternativamente competente.